

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

MRV/lr

del. approvazione regolamento incarichi di collaborazione

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.293..... DEL17 maggio 2016.....

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE CONTENENTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7 – COMMA 6 – DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.03.2001 N. 165 e s.m.i.

In data17 maggio 2016..... presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C.Brunet n.19/A,

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Corrado BEDOGNI

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 41-1369 del 27 aprile 2015)

Su conforme proposta del Responsabile della S.C. Personale;

Dato atto che, con deliberazione n. 800 del 02.10.2008, era stato adottato, in sostituzione di precedenti provvedimenti riguardanti il medesimo oggetto, stante le intervenute modifiche legislative, il regolamento aziendale contenente le disposizioni per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 7 – comma 6 – del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;

Viste le integrazioni e modifiche apportate da ulteriori successive disposizioni legislative intervenute in materia di collaborazioni esterne (tra cui legge 69/2009, legge 102/2009, legge 228/2012, decreto legislativo 33/2013);

Richiamata la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008 dell'11.03.2008 contenente, in allegato, uno schema-tipo di regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7 – comma 6 – del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 ;

Ritenuto opportuno, in considerazione della necessità di adeguamento alle modifiche ed integrazioni legislative dell'art. 7 – comma 6 – del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, e tenuto conto dello schema-tipo emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, adottare il regolamento aziendale, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, contenente la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, in sostituzione di quello a suo tempo approvato con la citata deliberazione n. 800/2008;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 3, comma 1 *quinquies*, del Decreto legislativo 19.06.1999 n. 229;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3, comma settimo, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 07.12.1993 n. 517;

ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il regolamento aziendale, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di collaborazione, a norma dell'art. 7 – comma 6 – del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
- 2) di revocare, conseguentemente, la deliberazione n. 800 del 02.10.2008 contenente il previgente regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

IL DIRETTORE GENERALE

Attesa l'urgenza di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 3, comma 1 *quinquies*, del Decreto legislativo 19.06.1999 n. 229;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 07.12.1993 n. 517;

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Corrado BEDOGNI

Parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Lorenzo CALCAGNO

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Paola MALVASIO

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I.

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i..
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

Presupposti per il conferimento di incarichi

Il ricorso agli incarichi disciplinati dal presente regolamento è possibile solo per esigenze cui l'Azienda non può far fronte con il personale in servizio ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'azienda;
- b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono esser preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3

Procedimento per il conferimento dell'incarico

1. Il procedimento di conferimento dell'incarico viene attivato con motivata richiesta scritta da parte del Responsabile della Struttura che ha necessità di avvalersi della collaborazione.
2. Nella richiesta, oltre che la specifica motivazione in merito alla necessità di ricorrere all'incarico esterno, devono essere analiticamente indicati:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico e impegno orario su base mensile;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;

- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato, congruo rispetto alle tariffe di mercato, insieme con tutte le informazioni necessarie correlate, quali la tipologia e la periodicità del pagamento, modalità di sospensione della prestazione;
 - f) fonti ed estremi del relativo finanziamento (budget aziendale o fondi finalizzati);
 - g) proposta dei criteri generali di valutazione per l'assegnazione dell'incarico, quali, ad esempio, la rilevanza del curriculum formativo e professionale, la necessità di un colloquio, la presentazione di uno specifico progetto;
 - h) l'inesistenza o carenza della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico o l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio.
3. La S.C. Personale acquisiti gli elementi di cui sopra verifica la congruenza della richiesta con gli elementi di cui all'art.2 e predispone la deliberazione di indizione di avviso pubblico per la selezione comparativa.
4. L'avviso di selezione viene pubblicato sul sito web aziendale.
Nell'avviso sono evidenziati i seguenti elementi:
- definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - durata dell'incarico;
 - luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - compenso per la prestazione e le modalità del pagamento;
 - indicazione della struttura di riferimento.
- Nel medesimo avviso è individuato un termine non inferiore a 10/15 giorni per la presentazione dei curricula, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
5. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) dichiarare di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 4

Procedura comparativa

1. Il Responsabile della Struttura che ha in carico la realizzazione del progetto o lo svolgimento dell'attività unitamente ad un Dirigente della Direzione Sanitaria di Presidio procedono alla valutazione dei curricula presentati.
2. La valutazione dei curricula potrà anche essere rimessa a commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte un rappresentante delle strutture

che utilizzeranno la collaborazione e un Dirigente della Direzione Sanitaria di Presidio.

3. Per ogni singolo curriculum viene effettuata valutazione, che potrà essere espressa eventualmente anche mediante attribuzione di un punteggio, dei seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività da svolgere.
4. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
5. Gli esiti della valutazione, formulata con relazione motivata, e le domande vengono trasmesse alla S.C. Personale.

Art. 5

Conclusione della procedura

Ricevuta la documentazione di cui al punto precedente, la S.C. Personale procede ad adottare la determinazione di conferimento dell'incarico ed alla stipula del contratto. Copia del contratto è trasmessa alla Struttura proponente che cura la gestione effettiva delle attività, compreso l'aspetto relativo alla rilevazione delle presenze e dell'attività del collaboratore/consulente.

Art. 6

Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'articolo 2, comma 2, si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'Azienda a cura della S.C. Personale.
2. Parimenti dell'esito della procedura comparativa di cui all'art. 2 comma 4 è data la medesima pubblicità indicata al comma precedente a cura della S.C. Personale.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Art. 7

Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 gli incarichi relativi a:
 - Collegio Sindacale;
 - Nucleo di Valutazione;
 - Commissioni istituzionali;
 - Incarichi defensionali;
 - singole Docenze.

2. Sono comunque esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 8

Rinnovo e proroga del contratto

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. L'Azienda può prorogare la durata del contratto ove ravvisi un motivato interesse solo al fine di completare le attività oggetto dell'incarico, ferme restando le condizioni previste nei relativi contratti stipulati.

*SEGRETERIA AFFARI GENERALI*RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliera ai sensi dell'art. 124 del Testo Unico 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, c.1, L. 18.6.2009 n. 69.

Cuneo,

Il funzionario incaricato
S.C. Affari Generali, Legale, Segreteria
(dott.ssa Laura COMETTO)

Pubblicazione avvenuta per 15 giorni consecutivi dal
al

Cuneo,

Il banditore

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'art.134, 3° comma Testo Unico 18/8/2000 n.267.

ai sensi degli artt.2 e 3 della Legge Regionale 30/6/1992 n.31 modificati dagli artt.27 e 28 della Legge Regionale 24/1/1995 n.10.